

Precompilate 2019. Le modalità di l'accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Prot. n. 90072/2019



Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Approvato il [provvedimento del direttore dell'Agenzia \(Prot. n. 90072/2019 del 12 aprile 2019\)](#), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso. Il provvedimento integra l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Per il resto vengono confermate le disposizioni previste [provvedimento del 9 aprile 2018](#).

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019](#), recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Precompilata 2019 ai nastri di partenza. Dal 15 aprile si può consultare la propria dichiarazione, invio dal 2 maggio

Dal pomeriggio del prossimo 15 aprile la precompilata sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta Redditi. A partire da questa data il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019. Anche il modello Redditi precompilato può essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019

Diffuso l'elenco delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF 2019

Pubblicata la tabella delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF 2019 per la determinazione dell'addizionale comunale per il saldo 2018 e per l'acconto 2019 (modelli di

dichiarazione 730/2019 e RPF/2019) – Aggiornamento al 12/04/2019.

Sono presenti anche le soglie di esenzione (colonna esenzione) previste dai comuni e la gestione di particolari condizioni agevolative (Colonna Tipizzazione e Descrizione Casi particolari).

È descritta anche la gestione prevista nel caso di compilazione della la casella “fusione comuni” nella dichiarazione dei redditi (Caso particolare G) e le situazioni relative ai comuni di nuova istituzione al 1/1/2019 presenti nella penultima colonna della tabella.

Su Fatture e Corrispettivi il servizio online per calcolare il bollo sulle fatture elettroniche trasmesse con Sdi

Sul sito di assistenza online, nella sezione “Consultazione”, sono disponibili nuove pagine informative relative alla funzionalità di Pagamento imposta di bollo per le Fatture Elettroniche.

Il servizio, fruibile dal Portale “Fatture e Corrispettivi”, permette la verifica e il pagamento dell’imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse – a partire dal 1° gennaio 2019 – attraverso il Sistema di Interscambio (cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito).

Adozione del regime di tassazione ordinario con comportamento concludente. Possibile accedere a quello forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019 in deroga al vincolo triennale



Le significative novità introdotte dall'[articolo 1, commi da 9 a 11 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 \(legge di bilancio 2019\)](#) rendono applicabile quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale – nel caso di opzione per regimi di determinazione dell'imposta – è possibile *“la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”* (cfr [circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 3.1.1](#)). Pertanto, un professionista, nella specie Commercialista, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a

partire dal periodo d'imposta 2019 **in deroga al vincolo triennale** disposto dall'articolo 3 del medesimo D.P.R. 442/97.

Questa la [risposta n. 107 del 11 aprile 2019](#) fornita dall'Agenzia delle entrate ad un professionista, che a ragione, riteneva di poter adottare dal 2019 il regime forfetario **senza necessità di rispettare il vincolo triennale correlato all'esercizio tacito dell'opzione per il regime contabile semplificato.**

Debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione. Come delegare il consulente

Diventa più facile per imprenditori, professionisti e artigiani delegare il proprio consulente di fiducia a utilizzare i servizi web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Da oggi anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online, venendo incontro, grazie alle sinergie con l'Agenzia delle entrate, alle esigenze manifestate all'Agente della riscossione dal mondo professionale e di categoria.

Fatture elettroniche: imposta di bollo alla cassa

Pronto il codice tributo n. "2521" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche- primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014", per consentire il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24. Questo è il primo dei codici istituiti con risoluzione n. 42 E del 9 aprile 2019, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, nel quale è stato previsto, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, che «Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo». (Per il primo trimestre 2019 la scadenza è il 23 aprile 2019, il 20 aprile 2019 è un sabato e il 22 è il lunedì dell'Angelo – Pasquetta.).

Aggiornato il vademecum delle Entrate per l'applicazione del nuovo regime forfetario

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito

ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l'applicazione di un'unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l'imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

Entrate, istituito il Punto di assistenza "Info Brexit"

Nell'ambito del Settore Internazionale della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate istituito il Punto di assistenza "Info Brexit" dedicato a rispondere ai quesiti inviati da soggetti residenti e non residenti, concernenti gli effetti dell'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, su fattispecie che richiedono l'applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell'Agenzia. I quesiti possono essere inoltrati al Punto di assistenza "Info Brexit" tramite la casella di posta elettronica infobrexit@agenziaentrate.it. Alle non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.

Manovra 2019. Profili interpretativi sull'applicazione delle più recenti novità fiscali

Pronta la circolare con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell'iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef. La circolare n. 8/E di oggi, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d'imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Focus anche sulla soglia di accesso all'interpello nuovi investimenti e sull'estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi IVA.

Le regole per la fatturazione delle prestazioni sanitarie



In ordine alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha **posto il divieto** di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «*tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria*», i quali, **per il solo periodo d'imposta 2019**, «***non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria***». Divieto rafforzato dal successivo articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, dove si è stabilito che «*Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*».

Dal combinato disposto delle due norme si evince che “per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto

(persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia (anche estetica) effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. **Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;**

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del D.Lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;

c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la [circolare n. 7/E del 27 aprile 2018](#)), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

Resta fermo che:

– gli obblighi recati dal D.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di

cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» [cfr. l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);

– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell'obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico". [*\(Così, risposta dell'Agenzia delle entrate n. 103 del 9 aprile 2019\)*](#)

Vedi anche, [FAQ Agenzia delle entrate n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019](#), secondo cui ["l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12,](#) ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che *«Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»"*

Pertanto, anche podologi, fisioterapisti, logopedisti devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Pace fiscale, diffusa la

circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Pubblicata, la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 che contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018. Il documento di prassi, che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto. In particolare, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare un'apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. Il documento di oggi fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società consolidanti.

Ecobonus, al via la prenotazione degli incentivi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rende operativa la procedura di erogazione dell'Ecobonus. Con

l'avvenuta pubblicazione del decreto attuativo è possibile, a partire dalle ore 12 di lunedì 8 aprile 2019, richiedere online i contributi.

Notifica a mezzo PEC oltre le ore 21 nell'ultimo giorno utile: incostituzionale rinviare il perfezionamento alle 7 del giorno successivo

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. (Così, Corte Costituzionale – Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Morelli))

Forfettari. Ritenute lavoro dipendente obbligatorie con decorrenza dal 1° gennaio 2019

La novità è contenuta nel testo della *schema* del Decreto Crescita diffuso negli ultimi giorni. In base l'attuale schema di testo del D.L. Crescita, i contribuenti che applicano il regime forfettario **dovranno effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione semplifica per i dipendenti e collaboratori la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali.

Di seguito, il probabile testo dell'articolo 5 (*Modifiche al regime dei forfetari*) del D.L. Crescita:

«1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre

rate mensili di uguale importo e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del citato decreto".

Brexit, aggiornato il documento "Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea"

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la settima riunione della task force Brexit, presieduta dal Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, Amb. Pietro Benassi. Durante la riunione sono stati discussi gli ultimi sviluppi del dossier Brexit in vista del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019 e sono state esaminate le misure di messa in sicurezza in caso di uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea (il c.d. "no deal").

È stato, inoltre, aggiornato il documento a cura della task force Brexit "Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea", con tutte le informazioni utili sulle conseguenze di una Brexit senza accordo settore per settore.

Il Cdm ha approvato un decreto-legge recante nuove misure urgenti per la crescita economica

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 aprile 2019 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica. Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

Compro-Oro: le FAQ del Dipartimento del Tesoro sull'applicazione della nuova normativa antiriciclaggio

Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti (di seguito riportati) utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti pubblicati rispondono a richieste pervenute in questo primo periodo di applicazione della normativa e riguardano le modalità di effettuazione dei pagamenti d'importo pari o superiore a 500,00 euro e gli obblighi

gravanti sugli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisto di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.

Chiusura delle liti fiscali pendenti: chiarimenti di dettaglio sulla definizione

Pronta la circolare dell'Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018 (articoli 6 e 7). Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2019

In questo numero:

Speciale Modulistica 2019 – Dichiarazione IRAP 2019, periodo

di imposta 2018 – Modelli e istruzioni

Le principali novità del modello IRAP 2019 di Gianluca Martani

La Dichiarazione IRAP 2019 – Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23568/2019: «Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2019" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2018»

**CAF o professionisti.
Attenuate le sanzioni in
materia di infedele
asseverazione o visto di
conformità. Soppresso il
requisito del numero minimo
di dichiarazioni trasmesse**

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF (commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6) e in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista (articolo 7-

bis). Di seguito, il dettaglio delle novelle introdotte.

Esonero dai contributi previdenziali nella ZFU Sisma Centro Italia. La sopravvenienza attiva conseguente le compensazioni rileva ai fini dei redditi

L'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 95, che ha istituito la zona franca urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, al comma 2 prevede, per le imprese site nella ZFU Sisma Centro Italia che abbiano subito una determinata riduzione percentuale del fatturato, un'esenzione a favore di determinati soggetti dalle imposte ivi previste e l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d'imposta e nei limiti delle risorse stanziare. A giudizio dell'Agenzia delle entrate, le conseguenti compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali rappresentano, una sopravvenienza attiva, alla quale non possono applicarsi le disposizioni del successivo articolo 47. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente non potrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi, alcuna variazione in diminuzione. In pratica, l'Agenzia, ritiene che

la previsione di cui all'articolo 47 del decreto legge n. 189 del 2016, rubricato «Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti», non possa trovare applicazione in relazione alle misure previste dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 90/2019.

Zona Franca Urbana Genova. Stabilite modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

Con circolare ministeriale n. 73726 del 7 marzo 2019, stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.

Cupe 2019: entro il 1° aprile 2019 il rilascio della certificazione degli utili

Entro il 1° aprile 2019, deve essere rilasciata la certificazione (Cupe), prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2018

In questo numero:

Commenti

La cessione, l'assegnazione ai soci di marchi e il contratto di lease-back di Marco Orlandi

Liti aventi ad oggetto atti impositivi e liti non definibili ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 di Isabella Buscema

Giurisprudenza – Corte Suprema di Cassazione: Sezioni tributarie

Suscettibile di definizione la lite sulla cartella ex art.36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di

accertamento- Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 23269 del 27 settembre 2018

Definibile la controversia contro la cartella che contiene per la prima volta l'affermazione di una pretesa impositiva o la sua quantificazione – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 3759 dell'8 febbraio 2019

Prassi

Società Immobiliari. Disciplina delle società di comodo disapplicata se i canoni di locazione sono allineati al range dei valori OMI – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 27 febbraio 2019

Non imponibili le sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento dell'Agenzia delle entrate – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 7 marzo 2019

Credito non pagato per prestazioni rese dal de cuius esposto in fattura ad esigibilità IVA differita: per la chiusura della partita IVA gli eredi devono versare l'imposta – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E dell'11 marzo 2019

Somme corrisposte a titolo di penale (ritardo/inadempimento): la funzione punitivo-risarcitoria le esclude dall'IVA – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 13 marzo 2019

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2019 – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 25 del 13 febbraio 2019

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore – Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell'11 gennaio 2019

L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati – Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

del mese di marzo 2019

Legislazione

Chiusura delle liti fiscali pendenti. Approvate le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio 2019 – Il modello e le istruzioni per la domanda Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018»

**Banca dati. IVA al 4%, solo
con contenuti editoriali**

“tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 69/2019 precisa che è applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento agli abbonamenti a banche dati anche online, purché i prodotti editoriali digitalizzati, raccolti nel data base, siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Prodotti editoriali elettronici. Il via libera Ue all'aliquota super agevolata del 4%

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva UE del Consiglio 2018/1713 del 6 novembre 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, a prescindere dal tipo di supporto. La direttiva consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni elettroniche quali e-book e quotidiani online la medesima aliquota IVA applicata ai loro equivalenti stampati, eliminando le disposizioni che escludevano le pubblicazioni elettroniche dal trattamento fiscale favorevole accordato alle pubblicazioni stampate tradizionali.

Il nuovo Modello IVA TR riconosce i Gruppi IVA e gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Violazioni formali. “PF99” è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata



Colpo di spugna sulle sanzioni per le irregolarità formali

Pronto il codice tributo (“**PF99**” denominato “*VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018*” da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle somme dovute per sanatoria delle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Il codice tributo è stato istituito con la [risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019](#). Nel documento indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 il suddetto. **Non si applica, tuttavia, la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Come statuito dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge 119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, **si richiede anche** «la rimozione delle irregolarità od omissioni». La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia

stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. "Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". (Così, nella "motivazioni" del Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019](#), con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell'art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

[Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019](#) – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018

Riscossione locale. La Consulta precisa



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa comparsi domenica e oggi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 51/2019 in materia di riscossione locale, l'Ufficio stampa della Corte costituzionale precisa anzitutto che la sentenza dichiara l'inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi.

Inoltre, la motivazione non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate, ma esclusivamente l'inapplicabilità alle società scorporate del "meccanismo scalare inverso", che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni. *(Così, comunicato del 18 marzo 2019 dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale)*